CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **60**
Del **28/11/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **653**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL’INFANZIA IN LOCALITà TAVERNA” AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023
CUP: H88H24000700004 – CIG: B478DBD841

In data 28/11/2024, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 22/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 24/05/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. e il piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto N. 40 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 08/11/2024;

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale intende migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia;
- l'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, comma 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, prevede l'istituzione di poli dell'infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;

- nel medesimo articolo 3, comma 4 si stabilisce che al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obbiettivi programmatici di finanza pubblica fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
- con D.M. n. 526 del 28/07/2017, successivamente corretto con il D.M. n. 637 del 23.08.2017, il MIUR ha ripartito le risorse disponibili sulla base dei dati relativi alla popolazione scolastica nella fascia 0-6 e al numero di edifici scolastici, con riferimento alla fascia 3-6, contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
- all'art. 2 del medesimo Decreto Ministeriale 637/2017 sono specificati i criteri cui le Regioni dovranno tenere conto nella scelta delle manifestazioni di interesse relative avanzate dagli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative, che entro 90 gg dall'avvenuta adozione del decreto in questione, le Regioni interessate dovranno selezionare, di concerto le ANCI Regionali, da uno a tre interventi sul proprio territorio;
- con decreto D.G. n. 12080 del 2/11/2017 la Regione Calabria ha approvato la "M*anifestazione d'interesse per la concessione di contributi finalizzati alla costruzione di nuovi poli per l'infanzia"* al fine di poter permettere la partecipazione degli Enti interessati e poterne valutare le proposte;
- il Comune di Montalto Uffugo ha partecipato alla manifestazione d'interessi pubblicata dalla Regione Calabria presentando una proposta progettuale per la realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia in località Taverna;
- con decreto D.G. n. 359 del 05/02/2008 è stato approvato il piano degli interventi per la concessione di contributi finalizzati alla costruzione di nuovi poli per l'infanzia ed è stata finanziata la proposta progettuale presentata dal Comune di Montalto Uffugo per l'importo di € 1.950.000,00;
- con nota prot. 37617 del 30/01/2019 la Regione Calabria richiedeva l'aggiornamento dell'importo richiesto per il finanziamento indicando il valore di acquisizione delle aree messe a disposizione da parte del Comune all'INAIL;
- la Regione Calabria con nota prot. 86691del 28/02/2019, acquisita all'Ente con prot. 5103 del 01/03/2019 trasmetteva al MIUR il piano degli interventi per la concessione di contributi finalizzati alla costruzione di nuovi poli per l'infanzia aggiornato del costo per l'acquisizione delle aree interessate da parte dell'INAIL, fissando in € 2.116.000,00 il finanziamento concesso al Comune di Montalto Uffugo comprensivo del costo di acquisto dell'area;
- a riscontro della nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.11650.09-04-2019, acquisita a mezzo pec al prot. n. 8733 del 10/04/2019, con nota prot. 10420 del 30/04/2019 il Comune di Montalto Uffugo trasmetteva il titolo di proprietà e la stima dell'area, nonché la stima complessiva dei costi di progettazione;
- con nota prot. U.INAIL.60003.31/10/2019.0007764, acquisita all'Ente prot. 24588 del 04/11/2019 ha individuato in € 148.960,00 il valore complessivo per l'area da acquisire;
- il Ministero dell'Istruzione con nota prot. 35193 del 28/12/2020, acquisita all'Ente con prot. 24803 del 29/12/2020 comunicava, a seguito della notificazione della valutazione dell'area, liquidazione a favore del Comune di Montalto Uffugo dell'importo di € 29.792,00 pari al 20% dell'importo dell'area, precisando che le somme erogate ai sensi dell'art. 42-bis del d.l. n. 109 del 28/09/2018 convertito con la legge n. 130 del 16/11/2018, nella misura massima del valore dell'area, pari ad € 148.960,00, rappresentano una mera anticipazione di risorse a

favore dell'Ente locale a scomputo del valore dell'area oggetto di cessione, da restituire in caso di revoca del finanziamento, e non costituiscono un ulteriore finanziamento a favore degli Enti locali;

- con nota prot. 5245 del 18/03/2021 e prot. 9310 del 21/05/2021 il Comune di Montalto Uffugo richiedeva al MIUR ed all'INAIL informazioni operative al fine di avviare le procedure;
- con note prot. U.INAIL.60003.27/05/2021.0006862 e prot. U.INAIL.60003.10/06/2022.0003557, acquisite all'Ente rispettivamente con prot. 9587 del 27/05/2021 e prot. 12009 del 10/06/2022, l'INAIL forniva indicazioni operative e procedurali alla base del finanziamento precisando che:
  a) che l'INAIL si occuperà della costruzione del polo dell'infanzia che resterà di sua proprietà, sulla base di un progetto esecutivo consegnato entro il 31/12/2024, a cura e spese dell'Ente locale;
  b) il polo sarà dato in locazione all'Ente locale con canone a carico del Ministero dell'Istruzione per un periodo di trenta anni;
  c) solo dopo aver valutato positivamente il progetto esecutivo presentato dall'Ente locale si procederà all'acquisto del terreno;
  d) l'approvazione di progetti di costo superiore a quello approvato dalla Regione e comunicato al Ministero dell'Istruzione sarà subordinata alla verifica delle circostanze oggettive che hanno determinato il superamento del suddetto limite, che dovrà essere adeguatamente motivato dal RUP;
  e) l'importo del contratto di locazione è pari al 3% del costo complessivo dell'investimento per la durata di trenta anni a carico dello Stato; considerato che tali canoni saranno soggetti a rivalutazione periodica, nella misura del 75% della variazione annuale dei prezzi accertata dall'ISTAT, con il citato accordo si è convenuto che tale rivalutazione sarà a carico del Ministero dell'Istruzione nei limiti delle risorse disponibili, con conseguente obbligo per il conduttore dalla parte eventualmente non coperta dal Ministero;
  f) le spese relative alla manutenzione ordinaria, nonché arredi etc. sono a carico dell'Ente locale;
- con nota prot. 15079 del 25/07/2022, il Comune di Montalto Uffugo chiedeva una rimodulazione della proposta progettuale inizialmente presentata, conseguente alle nuove esigenze della popolazione scolastica venutasi a determinare successivamente alla presentazione della proposta progettuale;
- nonostante le numerose interlocuzioni, solo in data 08/03/2024 con nota Prot. U.INAIL.60003.08/03/2024.0001418 l'Inail comunicava di non essere il soggetto competente a rilasciare l'autorizzazione alla modifica della proposta progettuale e successivamente il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. 3292 del 19/06/2024 rimandava alla Regione Calabria la valutazione della soluzione progettuale prospettata dal Comune di Montalto Uffugo nel 2022;
- l'autorizzazione alla modifica è pervenuta a questo Ente da parte della Regione Calabria solo in data 28/06/2024 con nota prot. 425887;
- dalla richiesta di rimodulazione dell'intervento, inoltrata agli Enti in indirizzo nel mese di luglio 2022 alla data di autorizzazione avvenuta nel giugno 2024, sono intervenuti diversi cambiamenti nel sistema scolastico comunale, non per ultimo nello stesso mese di giugno 2024 si è proceduto al rinnovo degli organi politici a seguito delle elezioni comunali, che necessariamente ha richiesto del tempo affinché la macchina amministrativa fosse pienamente operativa;
- con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione e del Merito n. 23 del 13/06/2024 inoltre il Comune di Montalto Uffugo è stato individuato quale beneficiario di un ulteriore finanziamento a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per la

realizzazione di un asilo nido con 36 posti;

- con nota prot. 17183 del 10/09/2024, il Comune di Montalto Uffugo chiedeva una rimodulazione della proposta progettuale, conseguente alle nuove esigenze della popolazione scolastica venutasi a determinare e una proroga per la consegna del progetto esecutivo fissata al 31/12/2024, atteso il notevole tempo trascorso, circa due anni, dalla richiesta di rimodulazione dell'intervento, non riconducibile alla volontà di questo Ente e considerati i tempi minimi previsti dalla normativa vigente per le procedure di affidamento, nonché i tempi necessari per la redazione della proposta progettuale;

- l'autorizzazione alla modifica è pervenuta a questo Ente da parte della Regione Calabria in data 27/09/2024 con nota prot. 606241 acquisita all'Ente in pari data con prot. 18300;
- con nota Prot. U.INAIL.60003.01/10/2024.0005278 l'INAIL non concedeva la proroga per la consegna del progetto esecutivo confermando la data del 31/12/2024, salvo diverso avviso del Ministero dell'Istruzione e del merito;

Considerato che

- il Comune di Montalto, nonostante il limitato tempo a disposizione, intende comunque avviare le procedure per l'acquisizione del progetto esecutivo, attese l'importanza e l'elevata finalità sociale dell'intervento, al fine di acquisire il progetto esecutivo dell'opera;

- ad ogni modo le spese di progettazione sono sempre a carico dell'Ente e anche qualora non non si riuscisse a trasmettere all'INAIL il progetto entro il 31/12/2024, l'Ente si doterebbe di una proposta progettuale esecutiva che potrebbe realizzare intercettando altre canali di finanziamento;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 51 del 14/10/2024 con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato I.2 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento e l'esecuzione del "Servizio di redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, Progetto Esecutivo e CSP dell'intervento di "*Realizzazione di un polo dell'infanzia in località Taverna*" l'Arch. Cinzia A. Di Magro, tecnico interno all'Ente comunale, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominata, in sostituzione dell'ing. Smeriglio Ulisse;

Vista la Determinazione G.C. n. 169 del 15/10/2024 con la quale:

- è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento "*Realizzazione di un polo dell'infanzia in località Taverna*" - CUP: H88H24000700004, redatto dall'arch. Cinzia Angela Di Magro, Responsabile Unico del Progetto, che prevede una spesa complessiva a carico dell'INAIL pari ad € 2.116.000,00 per l'esecuzione dell'opera comprensiva degli oneri per l'acquisto dell'area e una spesa stimata per la progettazione a carico del Comune di Montalto Uffugo pari ad € 187.849,10;

- è stato dato mandato al Servizio Lavori Pubblici di procedere con ogni urgenza ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio di redazione dello studio geologico al fine di rispettare l'obbiettivo di acquisire il progetto esecutivo validabile entro il 31/12/2024, fermo restando la volontà di acquisire comunque la progettazione esecutiva, le cui spese saranno comunque a carico dell'Ente anche qualora si dovesse sforare il termine assegnato e/o l'INAIL non dovesse accettare il progetto;

Considerato che si rende necessario affidare tempestivamente il Servizio di redazione dello studio geologico, al fine di rispettare l'obbiettivo di acquisire il progetto esecutivo validabile entro il 31/12/2024, fermo restando la volontà di acquisire comunque la progettazione esecutiva, le cui spese saranno comunque a carico dell'Ente anche qualora si dovesse sforare il termine assegnato e/o l'INAIL non dovesse accettare il progetto

Verificato che il personale tecnico in organico a questo Ente, nello svolgimento dei normali

impegni d'ufficio non può garantire il rispetto dei tempi necessari alla progettazione dell'opera;

Considerato che, pertanto, si ritiene di doversi avvalere di soggetti esterni per l'espletamento del servizio in oggetto, così come previsto dall'art. 66 comma 1 del D.Lgs 36/2023;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale stabilisce che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che *in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;*
- l'art. 62 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale stabilisce che *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*;
- l'art. 50 comma 1 lett b) il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture *ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016 e dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R.207/2010;

Preso atto che:

- il servizio oggetto della presente determinazione non presenta carattere transfrontaliero ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs 36/2023;
- l'importo stimato della prestazione è pari ad € 13.252,70 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, come da prospetto redatto ai sensi del DM 17/06/2016 allegato alla presente determinazione;
- il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 e verrà aggiudicato sulla base del minor prezzo comparato con l'importo determinato applicando il DM 17/06/2016 e/o con

l'importo di commesse analoghe;

Visto l'art. 21 del D.Lgs 36/2023 il quale al comma 2 dispone che le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici *sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili;*

Considerato che il Comune di Montalto Uffugo si è dotato di una piattaforma di e-procurement per la gestione informatizzata delle gare, che può essere utilizzata anche per la richiesta dei preventivi finalizzati all'affidamento degli appalti e che gestisce l'Albo fornitori;

Ritenuto:

- di coinvolgere per la richiesta di preventivo il geologo Sicilia Vincenzo, desunta dall'Albo degli operatori economici per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura istituito attraverso la piattaforma di e-procurement del Comune di Montalto Uffugo, utilizzando l'Albo dei fornitori della Centrale Unica di Committenza "Trasparenza", giusta determinazione del Servizio LL.PP. n. 48 del 13/08/2020;
- di individuare l'operatore economico da invitare a presentare offerta attraverso la valutazione della sezione e della categoria indicata in sede di richiesta di iscrizione all'elenco, in relazione alla categoria e alla classe di importo dei servizi da eseguire stabiliti nella lettera d'invito, capacità professionale, esperienza maturata e disponibilità immediata ad eseguire la prestazione, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- di individuare il professionista da invitare a presentare offerta nel rispetto del principio di rotazione per come disciplinato all'art. 49 del D.Lgs 36/2023 e all'art. 6 dell'Avviso pubblico per la costituzione degli elenchi di operatori economici, cui affidare servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo stimato fino a 100.000,00 €, pubblicato all'albo on-line dell'Ente al n. 1725, nonché sulla home page della piattaforma Traspare, a partire dal 24/12/2019 e successiva modifica con Deliberazione di G.C. n. 111 del 06/08/2020;

Vista la lettera d'invito 22583 del 25/11/2024 e i relativi n° 5 allegati (Determinazione del corrispettivo calcolato, applicando il Decreto Ministeriale 17/06/2016 –- Mod. A dichiarazione preventivo - Schema lettera commerciale - DGUE - Documento di indirizo alla Progettazione DIP) con la quale, attraverso la piattaforma di e-procurement per la gestione informatizzata delle gare del Comune di Montalto Uffugo, è stato richiesto un preventivo di spesa al geologo Sicilia Vincenzo per l'affidamento del servizio di redazione dello studio geologico per i lavori *"Realizzazione di un polo dell'infanzia in località Taverna"* CUP: H88H24000700004 - CIG: B478DBD841;

Visto il preventivo del geologo Sicilia Vincenzo, con sede in Via Mario Orso Corbino n. 34 – 87100 Cosenza, C.F.: SCLVCN65A01H841E - Part. IVA: 01850970789, acquisto all'Ente con prot. 22719 del 26/11/2024, che ha offerto il ribasso percentuale del 15,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari a € 13.252,70 determinato ai sensi del DM 17/06/2016, corrispondente all'importo complessivo di € 11.264,80 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

Visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale stabilisce che *nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*;

Preso atto:

- che il geologo Sicilia Vincenzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DLgs 36/2023, ha attestato attraverso la compilazione del DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. da 94 a 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023;
- della verifica della congruità dell'importo offerto dal geologo geologo Sicilia Vincenzo,

svolta dal RUP arch. Cinzia Angela Di Magro rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari a 13.252,70 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016 ed a commesse analoghe ;

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: B478DBD841;
- che al fine di rispettare l'obbiettivo di acquisire il progetto esecutivo validabile entro il 31/12/2024, termine fissato dall'INAIL e dal MIUR, non è possibile protrarre ulteriormente la procedura richiedendo altri preventivi;

Considerato che:ai sensi dell'art. 52 comma 2 del DLgs 36/2023 *quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento*;

Dato atto che:

- è stata verificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in capo al RUP arch. Cinzia Angela Di Magro ed il Responsabile del Servizio LL.PP. ing. Massimiliano Costanzo, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel presente procedimento in relazione all'oggetto con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, giuste dichiarazioni redatte in data 25/10/2024;
- l'insussistenza in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione del presente provvedimento di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 ss.mm.ii.;

Tenuto conto che la spesa per il pagamento dell'onorario all'operatore economico, il cui valore economico massimo è pari a € 14.292,77 di cui € 11.264,80 per Onorario, € 450,59 per EPAP 4% ed € 2.577,39 per Iva al 22%, trova copertura con fondi comunali imputati sul Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024 al cap. 903/2;

Considerato che il preventivo offerto ,confrontato con commesse analoghe, risulta congruo;

Considerato che nei contratti sotto-soglia, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, la Stazione appaltante *in casi debitamente motivati* ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva;

Considerato che la procedura si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia ed è pertanto regolare;

Visto il D. Lgs 31 marzo 2023, n.36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Visto il *Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* approvato con Delibera di G.C. N. 34 dell'11/02/1999;

Tanto premesso;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante del dispositivo della presente Determinazione**;**
2. **di indire**, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17

comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, la procedura per l'affidamento del servizio di redazione dello studio geologico per i lavori *"Realizzazione di un polo dell'infanzia in località Taverna"* CUP: H88H24000700004 – CIG: B478DBD841;

3. **di procedere** nell'affidamento dell'incarico di cui al punto 2) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023;

4. **di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
   - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della *"Realizzazione di un polo dell'infanzia in località Taverna";*
   - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di redazione dello studio geologico per i lavori *"Realizzazione di un polo dell'infanzia in località Taverna"* CUP: H88H24000700004 – CIG: B478DBD841;
   - il valore economico massimo del servizio è pari ad € 13.252,70 oltre I.V.A. di legge se dovuti, come da prospetto richiamato in allegato alla presente determinazione, calcolato applicando il DM 17/06/2016;
   - ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato contenente quali clausole essenziali l'indicazione dei contraenti, l'oggetto della prestazione, condizioni, termini e modalità di svolgimento dell'incarico e corrispettivo;
   - le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo 22583 del 25/11/2024 e nello schema lettera commerciale allegato;

5. **di approvare** l'allegata lettera d'invito 22583 del 25/11/2024 e i relativi n° 5 allegati (Determinazione del corrispettivo calcolato, applicando il Decreto Ministeriale 17/06/2016 – Documento di indirizzo alla Progettazione DIP - Mod. A dichiarazione preventivo - Schema lettera commerciale - DGUE) con la quale, attraverso la piattaforma di e-procurement per la gestione informatizzata delle gare del Comune di Montalto Uffugo, è stato richiesto un preventivo di spesa al geologo Sicilia Vincenzo per l'affidamento del servizio di redazione dello studio geologico per i lavori *"Realizzazione di un polo dell'infanzia in località Taverna"* CUP: H88H24000700004 – CIG: B478DBD841;

6. **di approvare** il preventivo del geologo Sicilia Vincenzo, con sede in Via Mario Orso Corbino n. 34 – 87100 Cosenza, C.F.: SCLVCN65A01H841E - Part. IVA: 01850970789, acquisto all'Ente con prot. 11735 del 13/06/2024, che ha offerto il ribasso percentuale del 15,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari a € 13.252,70 determinato ai sensi del DM 17/06/2016, corrispondente all'importo complessivo di € 11.264,80 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

7. **di affidare**, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, il servizio di redazione dello studio geologico per i lavori *"Realizzazione di un polo dell'infanzia in località Taverna"* CUP: H88H24000700004 – CIG: B478DBD841, con sede in Via Mario Orso Corbino n. 34 – 87100 Cosenza, C.F.: SCLVCN65A01H841E - Part. IVA: 01850970789, giusto preventivo acquisto al prot. 22719 del 26/11/2024 per un importo complessivo di € 11.264,80 oltre oneri previdenziali e IVA di legge se dovuta, corrispondente ad un ribasso percentuale del 15,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 13.252,70 determinato ai sensi del DM 17/06/2016;

8. **di stabilire** che si procederà alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 atteso che le clausole essenziali sono contenute nella nota 22583 del 25/11/2024 e nella stessa *Lettera commerciale* per affidamento di servizi e forniture;

9. **di stabilire** che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs 36/2023 *quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione*

appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

10. di stabilire, vista la comprovata affidabilità, professionalità e solidità dell'O.E. dimostrata nei precedenti incarichi svolti presso questo Ente, anche in relazione al valore dell'affidamento, di avvalersi della facoltà di esonerare l'O.E. dalla presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

11. di dare atto che l'affidatario, pena la nullità del contratto, si impegna alla comunicazione dell'attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica, assumendo gli obblighi, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 N°136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", pubblicata sulla G.U. del 23.08.2010 N°196;

12. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 14.292,77 su fondi comunali imputati sul Bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024 al cap. 903/2;

13. Di dare atto che la presente determina*:*

- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
- va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
- è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **28/11/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to ARCH. CINZIA ANGELA DI MAGRO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **28/11/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 653** del: **28/11/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.